



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti - c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 15 marzo 2021.

Oggetto: Prospetto dati IRAP - Anno d'imposta 2020

In questi giorni sono stati completati gli ultimi aggiornamenti procedurali che consentono di produrre la stampa con esposte le deduzioni per lavoro dipendente ai fini del calcolo dell'Irap.

I Professionisti e Collaboratori dello scrivente Studio sono a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario in merito alle informazioni e ai dati contenuti nel prospetto Irap consegnato.

Tale prospetto, inviato unitamente alla presente, riporta nel dettaglio, per ogni dipendente, le deduzioni fruibili per il periodo d'imposta 2020 e riferibili al personale. Le deduzioni possibili relative al 2020 sono così sintetizzabili:

- per ciascun lavoratore dipendente e collaboratore in forza nell'anno di imposta, **deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro** (comma 1, lettera. a), n. 1) articolo 11 del D. LGS. 446/1997);
- per il personale dipendente a tempo indeterminato, **deduzione forfetaria di 7.500 euro, elevata a 13.500 euro** nel caso di **lavoratori di sesso femminile nonché di lavoratori di età inferiore ai 35 anni**;
- per il personale dipendente a tempo indeterminato, **deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali** (comma 1, lettera. a), n. 4) articolo 11 del D. LGS. 446/1997);
- **deduzione delle spese per apprendisti, per personale disabile, per il personale addetto alla ricerca e sviluppo** (comma 1, lettera. a), n. 5) articolo 11 del D. LGS. 446/1997);
- **deduzione forfetaria di 1.850 euro** per ciascun dipendente (anche a tempo determinato) fino ad un massimo di 5 dipendenti (comma 4-bis.1 articolo 11 del D. LGS. 446/1997);
- per il personale dipendente a tempo indeterminato, **deduzione per incremento della base occupazionale** (comma 4-quater articolo 11 del D. LGS. 446/1997);
- **DALL'ANNO D'IMPOSTA 2015: per il personale dipendente a tempo indeterminato, deduzione integrale del costo residuo** (comma 4-octies articolo 11 del D. LGS. 446/1997, introdotto dall'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). In sostanza, quando la somma delle deduzioni già note è inferiore al costo del lavoro, spetta un'ulteriore deduzione fino alla totale copertura del costo sostenuto per i dipendenti a tempo indeterminato. Inoltre, la legge di bilancio 2018, ha previsto con decorrenza dal 2017, la deducibilità del 100% del costo degli stagionali impiegati per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni applicate non può eccedere il limite rappresentato dal costo annuo del lavoratore, costituito dalle retribuzioni e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Si precisa inoltre che la stampa prodotta propone automaticamente la deduzione forfetaria di euro 1.850,00 attribuendola ai 5 dipendenti a tempo determinato che danno diritto ad un importo più alto (ad esempio perché in forza tutto l'anno).

Precisiamo tuttavia **che sarà cura delle aziende Clienti valutare se sussistono le condizioni che danno diritto a fruire della richiamata deduzione forfetaria di euro 1.850,00**. La stessa, infatti, spetta solo a condizione che l'azienda presenti componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo di imposta ad euro 400.000,00.

Deduzione per incremento occupazionale

Con decorrenza dall'anno di imposta 2014, la c.d. "legge di stabilità 2014", ha introdotto la deduzione per incremento occupazionale che compete in misura pari al minore tra:

- il minore dei seguenti importi
 - costo effettivo del personale neo assunto
 - valore massimo di 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto (valore da ragguagliare alla durata del rapporto nell'anno)
- **l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal bilancio d'esercizio.**

Tale deduzione per incremento occupazionale compete a condizione che:

- siano state effettuate nuove assunzioni (o trasformazioni) di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- alla fine del periodo d'imposta in cui sono effettuate le nuove assunzioni, risulti incrementato il numero dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero medio dei lavoratori con medesimo contratto relativo al periodo d'imposta precedente;
- e sussista una differenza positiva tra la consistenza occupazionale di fine periodo d'imposta e la media del periodo d'imposta precedente.

La deduzione spetta per ciascun nuovo lavoratore assunto per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego.

La deduzione decade se, nei periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti al 31/12 (a tempo determinato e indeterminato) risulta inferiore o pari al numero dei lavoratori dipendenti (a tempo determinato e indeterminato) mediamente occupati nel periodo d'imposta di assunzione.

In particolare mettiamo in evidenza che la stampa dati IRAP allegata espone una deduzione per incremento occupazionale "teorica", in quanto sarà cura delle aziende Clienti effettuare una ulteriore verifica sulla capienza dell'incremento complessivo del costo del personale risultante dal bilancio di esercizio. Infatti, sulla base della "capienza" dell'incremento del costo del lavoro potrebbe essere necessario riproporzionare la deduzione teorica esposta nella nostra stampa dati IRAP.

Si segnala infine che **l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.**

In ogni caso si ribadisce che, per i lavoratori a tempo indeterminato, già dall'anno d'imposta 2015 è deducibile l'intero costo del lavoro mediante una integrazione alla somma delle altre deduzioni applicate.

Infine, il prospetto dati IRAP espone la deduzione per contributi INAIL nel riepilogo, ovvero nella totalizzazione dei dati per denuncia IRAP, preceduta dalla descrizione CONTRIBUTI ASSICURATIVI e distingue tra dipendenti, titolari e soci, altri rapporti.

Restando a disposizione per ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp